

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare annualmente entro il 28 febbraio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione o la sospensione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare annualmente **entro il 31 gennaio successivo**, in mancanza della quale decade l'esclusione o la sospensione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. **Per attività svolte in locali od aree date in concessione, sono soggette al tributo le singole superfici oggetto di concessione, anche se riunite e gestite da società, consorzi od altre forme di aggregazione.**

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
1bis E' assoggettabile alla TARI l'unità immobiliare abitativa comprese al massimo due pertinenze che siano situate in prossimità dell'abitazione principale, purchè risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenze. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie).
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 18

**RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:
 - a. un'adesione completa ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico
 - b. il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000 (lettera a).

2. E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio (lettera b).

Art. 18

**RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di aver realizzato:

a. sistemi innovativi rivolti ad ottenere una maggiore raccolta differenziata e un maggior decoro urbano quali:

- schermature dell'area in cui sono posizionati i contenitori dati in dotazione dal gestore, rivolte a migliorare il decoro urbano anche nella proprietà privata e a migliorare la collocazione dei contenitori stessi.

Le schermature dovranno essere realizzate in listelli orizzontali di legno preferibilmente composito, di larghezza minima 10 cm., distanziati tra loro circa 3 cm, con struttura metallica e di altezza dal suolo pari o inferiore a 1,5 metri. Si richiede doppia verniciatura in quanto si tiene conto dell'ambiente marino. I colori ammessi sono:

- bianco o legno per le doghe
- ferro micaceo o bianco per le strutture metalliche

- collocazione sulla proprietà privata e sulle aree di svolgimento dell'attività di contenitori destinati alle varie raccolte differenziate a cura della proprietà (esempio: nelle aree comuni o nelle camere degli alberghi contenitori per le diverse matrici di rifiuto, sulle aree dei bagni collocazione di contenitori per la raccolta differenziata, nelle attività commerciali collocazioni di cestini per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, etc);

b. il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio. L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000, qualora si realizzino entrambe le attività di cui al punto a (nel caso in cui le condizioni dell'insediamento lo permettano).

2. E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio (punto b).

<p>3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata dallo stesso.</p> <p>4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata dalla prescritta documentazione e previa dichiarazione da parte della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo (nel caso di prima applicazione). L'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.</p> <p>5. Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica della raccolta differenziata, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.</p>	<p>3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata dallo stesso.</p> <p>4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata da idonea documentazione comprensiva di fotografie e asseverazione (punto a); previa dichiarazione da parte della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti che il conferimento dei rifiuti avvenga correttamente e con previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo in maniera tale da agevolare lo smaltimento o il recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio (punto b). I tecnici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - U.O. Qualità Ambientale del Comune procederanno con verifiche a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato (punto a).</p> <p>Qualora si verifichi la non corrispondenza tra la richiesta e la realizzazione delle attività di cui al punto a, non verrà riconosciuta la riduzione tariffaria per l'intero anno.</p> <p>L'agevolazione ha effetto dall'anno successivo rispetto alla data di richiesta e viene calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.</p> <p>In regime transitorio, per l'anno 2017, fase di prima applicazione, restano le agevolazioni precedentemente concesse, dal 2018 si applicano le riduzioni richieste nel 2017.</p> <p>5. Nel corso dell'anno verranno effettuati controlli da parte degli Agenti Accertatori del gestore, dagli Ispettori ambientali e dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominati dal Comune come da Delibera di Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. Oggetto del controllo è definire la qualità del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche e verificare l'effettivo utilizzo in maniera appropriata dell'attrezzatura distribuita dal gestore. Nel caso la verifica rilevi la presenza all'interno dei contenitori della raccolta differenziata di materiale non conforme (documentata da foto), l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale può emettere sanzione ed è tenuto a comunicare agli uffici di competenza l'esito dell'istruttoria anche ai fini dell'eliminazione della riduzione tariffaria dall'anno dell'accertata infrazione.</p> <p>6. Gli uffici comunali competenti hanno facoltà di determinare, con separato atto, modalità e tempistiche inerenti la realizzazione delle condizioni che danno diritto a richiedere le agevolazioni.</p>
--	---

Art. 24
RISCOSSIONE

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il costo della spedizione dell'avviso di pagamento con allegati è stimato in euro 2,00 da addebitarsi al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino in tempo utile (entro marzo) – con le previste modalità – un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare l'avviso.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 16 giugno; 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1°rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.
4. Qualora il piano economico finanziario, indispensabile per la determinazione delle tariffe annuali, venga approvato da ATERSIR oltre il 15 aprile può essere prorogato il termine di pagamento della prima o unica rata (16 giugno), anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 24
RISCOSSIONE

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il costo della spedizione dell'avviso di pagamento con allegati è stimato in euro 2,00 da addebitarsi al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino in tempo utile (entro marzo) – con le previste modalità – un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare l'avviso.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, **scadenti il 15 maggio; 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 15 maggio.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1°rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.
4. Qualora il piano economico finanziario, indispensabile per la determinazione delle tariffe annuali, venga approvato da ATERSIR **oltre il 15 marzo può** essere prorogato il termine di pagamento della prima o unica rata (**15 maggio**), anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune

nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
6. La corresponsione delle spese di giudizio è dovuta al personale incaricato per attività di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente nelle controversie innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Tali spese, previo incasso da parte dell'Ente e determinate ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 546/92, sono corrisposte, decurtate del 10%, in favore dei difensori delegati che hanno presenziato all'udienza fissata per la discussione nonché svolto attività prodromica o successiva alla stessa.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.
1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, **entro i termini di cui all'art. 23**, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 5000;
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. ~~In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.~~
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.